



FRANCESCO BENEDETTI  
NOTAIO

Repertorio n. 101500

Raccolta n.31726

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA  
"SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI ALLE  
IMPRESSE COMMERCIALI, TURISTICHE ALBERGHIERE E DEI SERVIZI  
DELLA REGIONE ABRUZZO"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a  
L'Aquila  
il 28/12/2020  
num. 4151  
serie 1T

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di dicembre.

16/12/2020

alle ore dodici, in L'Aquila, Via Giuseppe Saragat 80, presso la sede operativa della Cooperfidi Abruzzo, avanti a me Dr. Francesco BENEDETTI, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano senza la presenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia del Comparente, col mio consenso,

E' PRESENTE:

Antonelli Claudio nato a L'Aquila il 14 giugno 1953 domiciliato per la carica ove appresso in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della "SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI ALLE IMPRESSE COMMERCIALI, TURISTICHE, ALBERGHIERE E DEI SERVIZI DELLA REGIONE ABRUZZO", con sede in L'Aquila Corso Vittorio Emanuele n. 95, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese del Gran Sasso D'Italia 00267810661.

Il Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri al presente atto io Notaio sono certo, mi dichiara che e' stata convocata per oggi in questa sede, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della detta Società la quale deve intendersi regolarmente costituita essendo presenti di persona o per delega quattordici degli attuali milleseicento soci, il consiglio di amministrazione nelle perso-

ne dei Sigg.ri Antonelli Claudio, Masciovecchio Giovanni, Manetta Alessia, Visco Pierpaolo, Scimia Pino e Antonini Ivan e il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.ri -----e nessuno manifestando opposizione alla discussione del seguente ordine del giorno:

- proroga della durata della società;
- modifica della denominazione sociale;

Dichiara quindi aperti i lavori invitando me Notaio in qualità di Segretario a far risultare con il presente pubblico verbale l'andamento degli stessi.

Il Presidente in relazione al primo punto all'ordine del giorno illustra la necessità di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2050;

per quanto attiene il secondo punto all'ordine del giorno evidenzia la necessità di modificare la denominazione sociale da "SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI ALLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE ALBERGHIERE E DEI SERVIZI DELLA REGIONE ABRUZZO" in "COOPERFIDI ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA"

Invita quindi la assemblea a discutere sugli argomenti illustrati.

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente invita la Assemblea a deliberare, e quindi l'Assemblea

DELIBERA

- 1-di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2050;
- 2 - di modificare la denominazione sociale da "SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI ALLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE ALBERGHIERE E DEI SERVIZI DELLA REGIONE ABRUZZO" in "COOPERFIDI ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA"
- 3-di modificare il testo dello Statuto che comprensivo di

quanto sopra deliberato, qui di seguito si riporta

#### STATUTO

#### TIPO COSTITUZIONE SEDE DURATA

#### ART. 1

E costituita una Società Cooperativa denominata:

COOPERFIDI ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA e in forma abbreviata COOPERFIDI ABRUZZO Soc. Coop.

La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

#### ART. 2

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di L'Aquila all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione degli amministratori potranno essere istituiti o soppressi filiali, sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza, in Italia e all'Estero.

#### ART. 3

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

#### OGGETTO SOCIALE

#### ART. 4

La Cooperativa ha per oggetto l'attività di prestazione di:

- garanzie collettive volte a favorire il finanziamento a breve, medio-lungo termine da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi.

La Cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art.107 T.U.L.B., svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell'art. 13 del decreto legge

269/2003. In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 30 settembre 2003 n. 269, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

#### OPERATIVITA'

##### ART. 5

La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di soggetti non soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, con i soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività saranno stabiliti dai regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c..

##### ART. 6

La Cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più enti e istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa rilascerà prestazioni di garanzia.

#### SOCI

##### ART. 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le micro, piccole e medie imprese indu-

striali, commerciali, turistiche e di servizi, come definite dalla disciplina comunitaria, compresi gli intermediari ed ausiliari del commercio, del turismo e dei servizi con sede o attività nella Regione Abruzzo o nelle Regioni italiane, qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività nonché i professionisti tutti e gli imprenditori agricoli, sia in forma singola, sociale che associata.

Possono inoltre essere socie, ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, le imprese di maggiori dimensioni.

#### ART. 8

I soci devono favorire gli interessi della cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Le imprese non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

#### AMMISSIONE A SOCIO

#### ART. 9

L'impresa, che intende diventare socio della Cooperativa, deve presentare domanda scritta, utilizzando apposita modulistica, all'organo amministrativo.

La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della società che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento dell'eventuale tassa di ammissione o equivalente,

prendendo atto che la stessa non sarà in alcun caso rimborsabile.

#### ART. 10

L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 cod. civ., è fatta con deliberazione degli amministratori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

Le determinazioni assunte dagli amministratori in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nelle relazione al bilancio.

#### QUOTE

#### ART. 11

La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a Euro 100.000,00 (centomila).

Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiore né superiore ai limiti di Legge.

Nessun socio può detenere una quota di partecipazione supe-

riore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

#### PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

##### ART. 12

La qualità di socio si perde:

-per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'azienda, quando si tratta di soci imprenditori individuali;

-per recesso, esclusione, chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

#### RECESSO

##### ART. 13

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società e solo se non hanno in corso operazioni assistite dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminare entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio che, entro

60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

#### ESCLUSIONE

##### ART. 14

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 c.c., per il mancato pagamento della quota, può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui all'art. 8.2 del presente statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### MORTE DEL SOCIO

##### ART. 15

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità



di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dall'art. 8 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.

Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

#### LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

##### ART. 16

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabile al capitale e al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa.

Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Le quote relative ai soci receduti o esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla Cooperativa.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c..

#### ORGANI SOCIALI

##### ART. 17

Gli organi sociali della società sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

#### ASSEMBLEE

#### ART. 18

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha diritto a un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Gli enti soci che abbiano più di n. 50 (cinquanta) associati e le persone giuridiche che abbiano sottoscritto una quota pari o superiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila) hanno diritto a 2 (due) voti.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'art. 2372, comma 5, c.c..

#### ART. 19

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci presso gli istituti di credito convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto proprio della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni cui convocare l'assemblea annuale dei soci:

Essa:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) nomina, previa determinazione del loro numero e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- f) approva, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente statuto;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti. Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Sono demandate all'assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione.

#### ART. 21

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro comune della Regione, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione secondo le seguenti modalità alternative fra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- b) pubblicazione sul quotidiano Il Messaggero;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro Soci.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quelle sopra previste, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, fra cui a titolo esem-

plificativo l'affissione presso la sede legale ovvero invito ai soci tramite giornalino.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi; tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

#### ART. 22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente vicario o dal vice presidente più anziano di età.

In assenza è presieduta dal membro del consiglio di amministrazione presente più anziano. In mancanza il presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.

Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constatare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c..

ART. 23

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

-in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e lo rappresentati;

-in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e lo rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e lo rappresentati.

Per la elezione degli amministratori, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, ai partecipanti all'assemblea verrà consegnato l'elenco delle candidature pervenute alla cooperativa almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della stessa.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla cooperativa.

ART. 24

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

-in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;

-in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

ART. 25

Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta entro 60 (sessanta) giorni dalla data della precedente assemblea.

#### ART. 26

Le votazioni, di norma vengono effettuata per alzata di mano, con prova e controprova.

#### ART. 27

Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 c.c..

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

-sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;

-possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della

prima convocazione dell'assemblea generale;

-sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee dei soci;

-sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un vice presidente o dal consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi provvedono alla nomina dei delegati e dei loro supplenti, che devono essere soci della Cooperativa.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di 3 (tre) voti o frazione.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle as-



semblee. All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto. Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle assemblee generale si applica il comma 5 dell'articolo 2540 c.c..

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### ART. 28

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri in possesso dei requisiti di legge non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 13 (tredici) scelti esclusivamente tra i soci imprese individuali o mandatari di soci imprese costituite in forma societaria. In deroga al precedente comma la nomina fino ad un numero massimo di 2 (due) amministratori, ferma restando la riserva in favore dell'assemblea, per la nomina della maggioranza degli amministratori, può essere attribuita ai soggetti di cui al comma 10 dell'art. 13 della Legge n. 326/03.

Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui al comma precedente e nei limiti indicati, provvede l'assemblea. Questi ultimi potranno essere scelti anche tra i non soci. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti senza limite alcuno di rielezione.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 c.c..

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati

dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

Se vengono meno tutti i membri del consiglio di amministrazione le formalità per la convocazione di urgenza dell'assemblea sono assunte dal collegio sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

L'eventuale compenso degli amministratori è stabilito dall'Assemblea.

La remunerazione del presidente, vice presidenti e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

#### ART. 29

Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

In questo secondo caso deve essere indicato il vice presidente vicario.

Il vice presidente vicario, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del vice presidente vicario lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

#### ART. 30

Il consiglio di amministrazione è convocato, dal presidente, sia nella sede sociale o altrove tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza od impedimento del presidente o di altro vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendo anche al di fuori dei propri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

#### ART. 31

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizio-

ne di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo:

-stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la cooperativa si è costituita;

-deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;

-fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione;

-potrà, per i casi particolari, dispensare dal versamento della tassa di ammissione;

-sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o ad un comitato esecutivo composto da non più di 3 (tre) membri, di cui fanno parte di diritto il presidente o il vice presidente vicario.

Non possono essere delegati le materie previste dall'articolo 2381 c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

#### ART. 32

Il presidente del consiglio di amministrazione o il vice presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a

qualsiasi autorità ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni. Egli ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee della società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

#### COLLEGIO SINDACALE

##### ART. 33

Al collegio sindacale è demandato, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 c.c., anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter c.c..

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea, fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. La nomina del presidente compete all'assemblea. I sindaci possono essere scelti anche tra i non soci. Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per la scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dei loro ufficio.

I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge. Nella relazione al bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al carattere mutualistico della società.

#### PATRIMONIO NETTO

ART. 34

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) ed è così costituito:

- a) dal capitale sociale variabile ed illimitato;
- b) dalla riserva formata dai sovrapprezzi versati;
- c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
- d) dagli utili d'esercizio portati a nuovo;
- e) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
- f) dai fondi rischi indisponibili.

Sono ammesse gestioni patrimoniali, senza limite alcuno, volte a tutelare ed ad ottimizzare il patrimonio sociale anche per quanto riferito al capitale.

ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

ART. 35

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

- a) il 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
- b) il rimanente secondo le deliberazioni dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.

E comunque vietata la distribuzione degli utili ai soci.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia allatto del suo scioglimento.

#### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

##### ART. 36

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o, in mancanza al ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi all'art. 13, commi 23 del D.l. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326.

#### CLAUSOLA ARBITRALE

##### ART. 37

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui alla presente clausola, salvo che la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso;

b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero insorte nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci,

anche non cooperatori ed è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale la quale è vincolante per costoro.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra i soggetti estranei alla società e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, è accessibile ai soci ed è depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

I soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri e decidere secondo equità.

Il lodo è sempre è sempre impugnabile e le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

Non possono essere deferite agli arbitri le controversie che abbiano come oggetto interessi generali della società o che riguardino la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, come quelle relative



allo scioglimento della società, alla nomina degli amministratori ed all'approvazione del bilancio.

Ai sensi dell'art. 36 dei D.Lgs. n. 5/03, quando gli arbitri, al fine di decidere la controversia loro deferita, vengano a conoscenza di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto dell'arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, sono tenuti a decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nei casi di interventi di terzi o di altri soci di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 5/03, ovvero nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza tecnica d'ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui attenersi e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare almeno una prima udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

NORME APPLICABILI

ART. 38

Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al titolo VI, capo 1, sezione I del codice civile e all'art. 13 dei D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea viene sciolta alle ore dodici e trenta.

I Componenti dichiarano di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy), ed autorizzano pertanto l'uso degli stessi per finalità o obblighi imposti dalla legge.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente pubblico atto, scritto in parte a mano ed in parte con mezzo meccanografico da me medesimo e meco sottoscritto unitamente al Componente alle ore dodici e trenta, previa integrale lettura al medesimo Componente datane e sua dichiarazione, a mia domanda, che il tutto e' conforme al vero.

Consta di fogli nove, in facciate intere trentadue e fin qui della presente.

FIRMATO: ANTONELLI CLAUDIO - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO

Copia conforme all'originale che si rilascia per

USO ..... AMMINISTRATIVO .....

..... L'AQUILA, il ..... - 7 APR. 2021 .....

